

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA **sent.754/2003**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13836/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. Giuseppe [redacted], rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alfredo Serranti n. 49, avverso il decreto del Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – n. 11125 in data 23 gennaio 1998 ad oggetto il diniego dell' assegno di incollocabilità, nonché avverso il parere emesso dal Collegio Medico Legale in data 18 giugno 1997.


Nella pubblica udienza dell' 1 luglio 2003, assenti le parti, la causa veniva introitata per la decisione.

Visti gli atti e documenti di causa.


Considerato in

FATTO

MOD. E
COM



Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione della Corte dei conti, l'appuntato U.P.G. Giuseppe [redacted] proponeva impugnativa presso questa Corte avverso l'epigrafato provvedimento.



Il ricorrente, arruolato nel corpo il 27 novembre 1964 e posto in congedo per riforma dal 24 maggio 1995, ritenuto affetto da patologie ascrivibili, nel complesso, alla 2^ ctg. di trattamento pensionistico, giusto il parere della C.M.O. dell'O.M. di Bari in data 9 maggio 1995, in data 14 giugno 1995 proponeva istanza per ottenere l'assegno di incollocabilità, ai sensi dell'art. 12 della l. 26 gennaio 1980 n. 9.

In data 5 ottobre 1996 la parte ricorrente, a seguito di visita della Commissione Medica della ASL FG/1 di San Severo riteneva la natura ed il grado delle infermità che affliggevano l'appuntato [redacted] rilevante ai fini dell'incolumità dei compagni di lavoro.

Difformemente si pronunciava il Collegio Medico Legale (n. 882/1997 in data 18 giugno 1997) e, sulla scorta di quest'ultimo, decretava l'Amministrazione che asseriva la non spettanza dell'assegno di incollocabilità.

Avverso il decreto la parte ricorrente interponeva impugnativa lamentando un eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e/o insufficienza della motivazione, nonché un eccesso di potere per omessa e/o insufficiente valutazione della situazione di fatto;

concludeva, quindi, per l' accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, chiedeva l' acquisizione del parere espresso dal Collegio medico Legale n. 882/97 in data 18 giugno 1997.

In data 19 giugno 2003 pervenivano memorie difensive sia del Comando Generale della Guardia di Finanza che, sulla scorta della documentazione allegata, confermava la legittimità del provvedimento, sia della parte ricorrente la quale, visti i servizi istituzionali della Guardia di Finanza, ribadiva la spettanza dell' assegno di incollocabilità.

Nella odierna udienza di discussione, assenti le parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso appare fondato in fatto ed in diritto e va accolto con tutte le conseguenze di legge.

La disciplina dell' assegno di incollocabilità, originariamente avente base normativa nell' art. 104 del T.U. n. 1092/1973, prevedeva il menzionato assegno tra gli

assegni accessori alla pensione, sul presupposto che la malattia dipendente da causa di servizio presentasse un grado di pregiudizio per la sicurezza dell' ambiente di lavoro tale da determinare l' inidoneità del soggetto ad essere impiegato in qualsiasi attività lavorativa.

La successiva normativa riveniente dall' art. 12 della l. n. 9/1980, ha previsto che al mutilato od invalido per servizio, titolare di pensione privilegiata dalla 2^a alla 8^a ctg., spetta un assegno pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità e quello complessivo di cui è titolare, e ciò a condizione che venga dichiarato incollocabile ai sensi dell' art. 20, comma 1, della l. n. 482/1968, ovvero venga accertato che la natura o il grado della invalidità di servizio possa essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Orbene la giurisprudenza contabile ha ritenuto sussistenti i presupposti per l' assegno di incollocabilità, laddove il pensionato sia affetto da patologie di rilevanti gravità, tali da poter effettivamente riuscire di pregiudizio alla salute ed all' incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza

degli impianti, anche in ragione della cospicua incidenza delle patologie stesse sul livello di efficienza psico – fisica e di resistenza al disagio lavorativo : nella specie la concomitanza tra la patologia cardiaca (cardiopatia ischemica con esiti stabilizzati di duplice IMA in soggetto con triplice by pass aortocoronarico), un' affezione ipoacusica (tale da rendere più precaria la sicurezza delle relazioni intersoggettive nell' ambito dell' ambiente di lavoro) ed una patologia artrosica; crf. Sezione giurisdizionale Regione Campania 20 novembre 2001 n. 1728.

Va, pertanto, dichiarata la spettanza dell' assegno di incollocabilità.

In ordine alle competenze accessorie, anche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali (Corte conti SS.RR. 10/QM/2002), secondo cui è applicabile l' art. 429, comma 3, c.p.c. per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di compenso, vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Pertanto il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale",

quale matematica sommatoria dell' una e dell' altra componente di accessori del trattamento di compenso liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l' indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Il calcolo dell' eventuale "maggior importo" tra interessi legali e rivalutazione va operato *ex art. 429, comma 3, c.p.c.*, tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell' indice ISTAT *ex art. 150 disp. att. c.p.c.* rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico sino al soddisfo.

Pertanto il ricorso appare avente giuridico fondamento e va accolto, nei sensi di cui in motivazione, con tutte le conseguenze di legge.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Puglia Giudice Unico delle Pensioni -, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Giuseppe [redacted]

nei confronti del Ministero della Difesa , accoglie il ricorso
nei sensi di cui in motivazione.

Sono compensate integralmente le spese di lite.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio dell' 1 luglio
2003.

IL GIUDICE UNICO

F.to (Angelo Bax)

Depositata in Segreteria il 05 AGO. 2003

Per Il Dirigente

F.to dott.ssa Franca Maria Alfarano
(Funzionario di Cancelleria)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo
Ufficio, composta di n. 2 fogli.

Bari, li 21/11/03

p.DIRETTORE DI SEGRETERIA



REPUBBLICA ITALIANA ord.0249/2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico

Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al n. 23668/M del Registro di Segreteria, proposto dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, quale procuratore del sig. Froia Giuseppe, teso ad ottenere la correzione di un errore materiale contenuta nella sentenza in materia pensionistica n. 654/2003 del 1.7.2003, depositata in data 5.8.2003 e notificata al ricorrente in data 10.11.2003.

Considerato che nel dispositivo della sopra citata sentenza - per mero errore materiale - è stato indicato che il ricorso è stato proposto dal sig. Giuseppe [redacted] nei confronti del Ministero della Difesa anziché, per come correttamente avrebbe dovuto essere, nei confronti del Ministero delle Finanze (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Ritenuto di dover provvedere come da richiesta avanzata dalla parte ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Vista la legge n. 205/2000 nonché gli artt. 287 e segg. del codice di procedura civile.

Non comparse le parti alla pubblica udienza dell'11.6.2004.

p.q.m.

ORDINA

che alla sentenza in materia pensionistica n. 754/2003, pronunciata da questa Sezione giurisdizionale e depositata in data 5.8.2003, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo sostituire le parole "Ministero della Difesa" con le parole "Ministero delle

Finanze (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze)".

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Bari, così deciso all'esito della pubblica udienza del 11.6.2004.

IL GIUDICE

f.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 06/07/2004

Per il Dirigente

f.to (Franca Maria Alfarano)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo
Ufficio, composta di n. 1 foglio

Bari, li 12/08/04



P. DIRETTORE DI SEGRETERIA